



FOGLIO INFORMATIVO 8.1.0.

(AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI BANCA DI ITALIA SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI DEL 29/7/2009 PUBBLICATE SULLA G.U. SUPPLEMENTO ORDINARIO DEL 10/09/2009 N. 210)

AGGIORNAMENTO N. 12 del 15/12/2011

FIDEIUSSIONE

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO	
Denominazione	BANCA POPOLARE DI ROMA Spa
Forma giuridica	Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Rm n. 04245811007
Sede legale e amministrativa	Via Leonida Bissolati, 40 - 00187 Roma
Telefono e Fax	06/4203411 – 06/42034123
Indirizzo telematico	Web site: www.poproma.it – e-mail: direzione.generale@poproma.it
Codice ABI	5650/7
Iscrizione all'Albo delle banche presso B.I.	Iscritta all'Albo delle Banche n. 5215
Gruppo Bancario	Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara
Capitale sociale al 31/12/2010	€ 48.637.592,00
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia

In caso di offerta fuori sede
<i>Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede</i>
Copia consegnata da _____ in data _____ <i>(timbro e firma del Promotore Finanziario)</i>
Indirizzo , telefono, email del P.F. _____
Firma del cliente per avvenuta ricezione <i>(da conservare a cura del P.F.)</i> _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
<p>Struttura e funzione economica</p> <p>La fideiussione può essere di tipo "omnibus" o "specifica (eventualmente "pro quota").</p> <p>Con il rilascio di fideiussioni omnibus il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.</p> <p>Con il rilascio di fideiussioni specifica il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di specifiche obbligazioni indicate sull'atto di garanzia.</p> <p>La fideiussione omnibus e quella specifica sono entrambi garanzie di natura personale per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.</p> <p>In particolare la fideiussione specifica "pro quota" viene rilasciata da più soggetti che insieme garantiscono alla Banca i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate ("specifica").</p> <p>Principali rischi (generici e specifici)</p> <p>Tra i principali rischi, va tenuto presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo; • Possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE
<p>L'operazione non comporta oneri economici diretti.</p> <p>E' prevista l'imposta di bollo pari a € 14,62 il cui recupero è effettuato con periodicità mensile, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.</p> <p>Spesa invio comunicazioni 1,35 (a carico soggetto garantito)</p>

RECESSO E RECLAMI**Recesso**

La fideiussione scadrà unicamente quando la Banca avrà ricevuto da parte del fideiussore recesso da darsi a mezzo lettera raccomandata. Qualora il fideiussore intendesse recedere, il recesso non potrà in alcun modo togliere efficacia alla garanzia, che sarà operativa per tutte le operazioni dallo stesso garantite, compiute fino al giorno (incluso) della comunicazione del recesso e per ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti allo stesso momento.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito, il fideiussore sarà tenuto a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso è divenuto efficace e sia decorso il termine di presentazione degli assegni - emessi dal debitore ed ancora in circolazione - e/o il rischio derivante da partite di portafoglio anticipate scadute o a scadere.

Il fideiussore si obbliga, dietro semplice invito per lettera raccomandata o telegramma, a versare alla Banca nel termine indicato dai contratti regolanti le obbligazioni garantite e fino alla concorrenza dell'importo indicato, le somme dovute alla data dell'invito, con espressa rinuncia al beneficio della preescussione.

La Banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti. L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. L'ammontare dei debiti che risulterà effettivamente scoperto verso la Banca alla data dell'invito di cui sopra, dovrà, fino alla concorrenza dell'importo garantito essere in ogni caso e senza eccezione estinto.

Particolarità per il recesso da fideiussione specifica e pro quota:

La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e si rende operante solo quando la Banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto di apertura di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni nascenti dal rapporto di apertura di credito esistenti al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che avesse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla banca al fideiussore e quest'ultimo, entro 10 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R (Banca Popolare di Roma - UFFICIO RECLAMI – Via Leonida Bissolati, 40 – 00187 Roma) o per via telematica (direzione.generale@poproma.it). La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la possibilità per il Cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Debitore principale E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca

Fideiussione c.d. "specifica" E' quel contratto con il quale il fideiussore assume verso la Banca l'obbligazione di garanzia dei debiti, esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.

Fideiussione c.d. "omnibus": E' quel contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene clausole idonee ad estendere l'obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale o tra quest'ultimo ed un terzo.

Garante E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca

Importo massimo garantito E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

Pagamento a semplice richiesta: Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.

Regresso E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca

Reviviscenza della garanzia Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati

Solidarietà fra fideiussori E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero ammontare garantito.